

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Approvato con delibera C.C. n. 38 del 22.12.2021

INDICE

Art. 1 Contenuto del Regolamento	3
Art. 2 Fondamenti normativi	
Art. 3 Definizione di passo carrabile e di accesso	
Art. 4 Segnale del passo carrabile	
Art. 5 La richiesta di autorizzazione per la costituzione, voltura o cessazione di passi carrabili	
Art. 6 Rilascio o diniego dell'autorizzazione.	
Art. 7 Passo carrabile di accesso a più proprietà	4
Art. 8 Passi carrabili provvisori	4
Art. 9 Determinazione della Tassa	4
Art. 10 Sanzioni	4
Art. 11 abrogazioni	5
Art. 12 entrata in vigore	5

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi e
passi carrabili, nonché la regolarizzazione di quelli preesistenti all'entrata in vigore del
Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal
relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Fondamenti normativi

1. Il regolamento è redatto tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. nonché delle disposizioni in materia di canone unico patrimoniale istituito con L. 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i. e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 3 Definizione di passo carrabile e di accesso

- 1. Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata sulle strade od aree aperte all'uso pubblico, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1,50 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicoli.
- 2. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade od aree aperte all'uso pubblico che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
- 3. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - a. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale e da modifiche realizzate mediante l'istallazione di dissuasori o elementi delimitanti i percorsi pedonali.
 - b. Passi carrabili privi di manufatto a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).

 Nella zona immediatamente antistante i passi carrabili autorizzati, vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

Art. 4 Segnale del passo carrabile

- Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Lo stesso deve essere conforme al codice della strada e riportare il numero di autorizzazione.
- 2. Il segnale in questione è fornito dalla polizia locale al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.
- 4. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla polizia locale, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche produrre copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le Forze di Polizia. Per l'ottenimento di un nuovo segnale stradale dovrà formulare apposita richiesta.

Art. 5 La richiesta di autorizzazione per la costituzione, voltura o cessazione di passi carrabili.

- La domanda di richiesta di autorizzazione per la costituzione, voltura o cessazione di un passo carraio deve essere presentata all'ufficio protocollo. Si ricorda, inoltre, che sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile è dovuta l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n. 642/1972.
- 2. La domanda deve essere presentata con modulo predisposto dal Comune e correlato degli opportuni allegati. Alla richiesta deve essere allegata quietanza di versamento della tassa di cui art 9 del presente regolamento.
- 3. La domanda è obbligatoria nel caso di passi carrabili a manufatto, mentre è facoltativa nel caso di passi carrabili a raso.
- 4. Il titolare del passo carraio a raso può richiedere in qualunque momento la cessazione del diritto purché presenti la richiesta nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 Rilascio o diniego dell'autorizzazione.

 La polizia locale acquisita la richiesta provvederà ad effettuare i controlli necessari secondo il codice della strada e, nel caso abbiano esito positivo, rilascia l'autorizzazione e il segnale da esporre.

- L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata.
- 3. L'autorizzazione non può avere durata superiore a 29 anni, ma è possibile il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza.
- 4. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
- 5. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo con le modalità previste ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90.
- 6. L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando ciò comporti pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.
- L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
 di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a
 corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 8 Passi carrabili provvisori

- 1. Possono essere aperti accessi provvisori sia sulle strade urbane sia su quelle extraurbane per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri)
- 2. Passi carrabili provvisori seguono le norme e iter previsti per quelli permanenti.
- 3. Nel caso non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedono idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le normali distanze dalle intersezioni.
- 4. Il segnale di passo carrabile deve essere completato da un'iscrizione riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 9 Determinazione della Tassa

 I titolari di autorizzazione di passo carraio sono soggetti al pagamento del canone unico secondo la normativa e regolamento vigenti.

Art. 10 Sanzioni

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione o ad altre leggi e disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 abrogazioni

 Sono abrogate tutte le norme emesse da questo ente nella materia specifica e contenute in precedenti atti e regolamenti che risultino in contrasto con quanto previsto con il presente regolamento.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività dalla delibera di approvazione.